



## TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

*Seconda Sezione civile, delle procedure concorsuali ed esecuzioni forzate*

### DECRETO EX ART.14 QUINQUIES L.N.3/2012

Il Giudice

pronunciando sul ricorso ex art.14 ter L.n.3/2012 per la liquidazione del patrimonio  
proposto da \_\_\_\_\_ in data 30.1.2020;

esaminati i chiarimenti scritti forniti in data 11.2.2020;

ritenuta la propria competenza territoriale essendo la residenza di entrambi i debitori  
in entrambi residenti in \_\_\_\_\_

valutato preliminarmente ammissibile il ricorso proposto congiuntamente dai due  
coniugi, alla luce della circostanza che la gran parte dell'indebitamento è comune e  
deriva da mutuo fondiario a garanzia del quale sono stati offerti beni di cui sono  
contitolari i due mutuatari;

considerato sul punto che appare del tutto ragionevole consentire ai coniugi di  
affrontare congiuntamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune,  
mostrandosi incongruo, oltre che più complicato e costoso, che ciascuno fronteggi su  
binari paralleli quel medesimo squilibrio. La legge n. 3 del 2012 nasce, nel solco  
dell'esperienza degli altri paesi dell'Unione, per dar rimedio al quadro reale delle  
famiglie sovraindebitate e la mancata espressa previsione non ostacola  
un'interpretazione estensiva del concetto di "debitore" di cui all'art.6 financo a  
comprendere i componenti della "famiglia" che versò nella situazione rappresentata  
dalla norma. Poiché il filtro selettivo – enucleato dal primo comma dell'art.6 –  
consiste nella non assoggettabilità alla procedure concorsuali diverse da quelle

regolate dalla legge n. 3 del 2012, possono senz'altro ritenersi legittimati ad accedere agli strumenti da quest'ultima disciplinati gli enti pure lato sensu collettivi, quindi le "famiglie", in quanto i relativi componenti corrispondano alla qualifica di debitori civili sovraindebitati;

rilevato che il ricorso congiunto dei componenti della famiglia risponde anche a ragioni di economia processuale, posto all'esigenza di non sovrapporre mezzi processuali si affianca alla circostanza che i coniugi si propongono di affrontare unitariamente la situazione debitoria che la gestione familiare ha comportato, a salvaguardia proprio dei creditori comuni, che altrimenti vedrebbero spaccettati e porzionati i debiti;

osservato che ai fini dell'esdebitazione il giudizio di meritevolezza potrà essere positivamente espresso ogni qualvolta il disequilibrio finanziario si colleghi ad una incapacità di rimborso dell'esposizione debitoria a sua volta connessa all'imprevisto "familiare", quali possono ritenersi la malattia sopraggiunta del marito e il licenziamento patito dalla moglie;

considerato che i coniugi deducono di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, in ragione dello stato di disoccupazione in cui si è trovato per un certo tempo

osservato che a fronte di un indebitamento di circa € 181.215,62, gli stessi propongono la liquidazione integrale del proprio patrimonio consistente nell'immobile di residenza sito a

con esclusione dell'autovettura

Volkswagen targata immatricolata nel 2000 intestata al

Euro 3 di valore irrilevante, e con esclusione, se non per €100,00 al mese, del reddito derivante dall'attività di lavoro dipendente del di circa 1.800 euro mensili, assumendo i proponenti che il rimanente rientri nei limiti di quanto occorre per il mantenimento della famiglia;

tenuto conto che la documentazione prodotta è completa;

rilevato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art.7 comma II lett.a) e b) non rientrando il debitore tra i soggetti di cui all'art.1 l.f. e non avendo fatto ricorso negli ultimi cinque anni ad un dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento,

osservato che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato ex art.15 L.n.3/2012, dott.Antonio

il quale dà atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza dei ricorrenti, chiarisce che i debitori non possiedono altri beni personali oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione, attesta la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, preso atto che la documentazione prodotta ha consentito al professionista nominato di ricostruire la situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale, rilevato che risulta attestata la fattibilità della liquidazione del patrimonio dei debitori, che tuttavia sarà sufficiente a pagare solo in parte i creditori, valutato che le spese del nucleo familiare rappresentate possono ritenersi compatibili; considerato tuttavia che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio – con il beneficio esdebitatorio finale – postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e pertanto il soggetto che accede al procedimento deve circoscrivere- facendo economia domestica – le spese correnti familiari in funzione solutoria dei propri debiti; tenuto conto che ai sensi dell'art.14 ter, alla luce delle esigenze di mantenimento della famiglia e del reddito complessivo del nucleo familiare, possono escludersi dalla liquidazione i redditi del ricorrente fino a €18.000,00 annui netti, con obbligo di versamento in favore della procedura dell'eccedente; tenuto conto che ai sensi dell'art.14 ter può escludersi dalla liquidazione l'automobile sopra indicata essendo indispensabile per le esigenze lavorative del ricorrente e comunque essendo il valore della medesima irrilevante; rilevato che l'art.15 comma VIII L.n.3/2012 che consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione di

mediante la liquidazione del patrimonio disponibile, come ad oggi composto e ogni altro bene o credito che dovesse sopravvenire nel corso della procedura e sino alla chiusura della stessa nella titolarità dei debitori; stabilisce la durata della presente procedura in anni quattro; nomina liquidatore il dott.

dispone che sino al provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma V L.n.3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art.14 ter L.n.3/2012;

dispone che il liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso l'Agenzia del Territorio territorialmente competente in relazione agli immobili da liquidarsi;
- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies L.n.3/2012,
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L.n.3/2012,
- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive.

Dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.

Esclude dalla liquidazione dell'autovettura Volkswagen targata immatricolata nel 2000 intestata al

Stabilisce ai sensi dell'art.14 quinquies primo comma lett.f) L.n.3/2012 che i redditi percepiti da \_\_\_\_\_ siano trattenuti dal medesimo fino a €18.000,00 annui netti, con obbligo di versamento in favore della procedura dell'eccedente. Dispone a tal fine che il debitore presenti ogni anno al liquidatore la dichiarazione dei redditi, al fine del riscontro degli importi effettivamente percepiti.

Dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento di succinto estratto sul sito del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza ai ricorrenti e al liquidatore e per la pubblicazione sul sito.

Bergamo, 25/03/2020

Il Giudice

dott.